Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 24 novembre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 800
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 settembre 1947, n. 1253.

Costituzione della Commissione consultiva per l'applicazione delle clausole economiche del Trattato di pace.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modicazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la difesa, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per l'Africa Italiana;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' costituita presso il Ministero degli affari esteri e sotto la Presidenza del Ministro per gli affari esteri — che potrà delegare in sua vece il Sottosegretario di Stato o il Segretario generale del Ministero — una « Commissione consultiva per l'applicazione delle clausole economiche del Trattato di pace » (C.E.T. Commissione Economica Trattato) della quale sono chiamati a far parte in qualità di membri, i rappresentanti delle seguenti Amministrazioni:

Ministero degli affari esteri (Ufficio del segretario generale, Direzione generale affari politici, Direzione generale affari economici, Contenzioso diplomatico), Ministero dei trasporti, Ministero della difesa, Ministero delle finanze, Ministero del tesoro, Ministero dell'industria e commercio, Ministero del commercio con l'estero, Ministero della marina mercantile, Ministero dell'Africa italiana, Ragioneria generale dello Stato, Istituto per la ricostruzione industriale, Comitato italiano per la ricostruzione, Ufficio cambi, Banca d'Italia, Istituto centrale di statistica.

I membri della Commissione sono nominati dal Ministro per gli affari esteri, su designazione delle Amministrazioni interessate.

Art. 2.

Compiti della C.E.T. sono:

a) su richiesta del Ministero degli affari esteri o di altre Amministrazioni, che inoltreranno le loro richieste per il tramite del Ministero degli affari esteri (Direzione generale affari economici) promuovere lo studio ed esprimere parere in merito alle questioni relative, in particolare all'applicazione delle clausole economiche del Trattato di pace, quali gli articoli 13, 21, 29, 34, 37, 74, fino a 85 e gli allegati V, VIII, IX, X, XIV, XV, XVI;

b) curare di conseguenza per il tramite dei propri membri rappresentanti delle Amministrazioni interessate, i contatti con le Amministrazioni medesime sia ai fini dell'esame dei problemi di particolare competenza di esse, sia ai fini dell'applicazione secondo le competenze medesime, delle decisioni governative adottate;

c) elaborare sulle materie di cui alla lettera *a*) gli elementi per le istruzioni governative da impartire, alle delegazioni italiane, che dovranno condurre trattative con Stati esteri sulle materie stesse e seguire, per la parte di sua competenza, le trattative medesime nonchè i contatti da prendere ed i passi da svolgere nei confronti del Comitato dei quattro ambasciatori, previsto dal Trattato di pace.

Art. 3.

La Commissione si riunirà presso il Ministero degli affari esteri. Essa potrà, con sua deliberazione, dividersi in sottocommissioni e comitati speciali per la trattazione di determinate materie o di singoli problemi. Essa avrà facoltà, ove occorra, di convocare occasionalmente anche rappresentanti di altre Amministrazioni, funzionari, tecnici ed esperti, la cui collaborazione ai lavori della Commissione sia stimata utile per un breve periodo.

Art. 4.

Organo della Commissione è il « Servizio Economico Trattato » (S.E.T.) del Ministero degli affari esteri, inquadrato nella Direzione generale affari economici, a capo del quale viene destinato un Ministro plenipotenziario, con funzioni di vice presidente e segretario generale della Commissione.

Compiti del S.E.T. sono i seguenti:

a) esercitare le funzioni di segreteria della Commissione;

b) mantenere i rapporti con le Rappresentanze estere interessate e con il Comitato dei quattro ambasciatori, per le questioni di competenza della Commissione elencata alla lettera *a*) dell'art. 2;

c) promuovere presso il Ministero degli affari esteri e le altre Amministrazioni interessate le decisioni di merito in relazione ai lavori della Commissione e corrispondere con le Rappresentanze italiane all'estero circa le questioni di propria competenza.

I funzionari e il personale d'ordine del S.E.T. sono nominati dal Ministro per gli affari esteri.

Art. 5.

Ai membri della Commissione spetta il trattamento economico ordinario previsto per i componenti di Commissioni; ai membri estranei all'Amministrazione dello Stato residenti fuori Roma spetta, altresì, il trattamento di missione massimo previsto dall'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive modificazioni.

Le spese inerenti alla Commissione saranno a carico del capitolo IV del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1947-1948.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Sforza — Cingolani — Pella — Del Vecchio — Corbellini — Togni — Merzagora — Cappa.

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 83. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 ottobre 1947, n. 1254.

Disposizioni circa la forza organica da tenersi in servizio in via transitoria presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1416, contenente norme sulla organizzazione dei servizi antincendi durante lo stato di guerra e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenente le nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, recante nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, concernente la forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per la difesa;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Per far fronte alle eccezionali esigenze conseguenti al cessato stato di guerra, ed ai maggiori compiti inerenti al periodo del trapasso all'assetto normale, il Ministro per l'interno è autorizzato a mantenere in servizio continuativo, a decorrere dal 15 aprile 1946 e non oltre il 31 luglio 1947, una forza massima complessiva di 150 ufficiali volontari — oltre i permanenti — e 7500 tra sottufficiali, vigili scelti e vigili di tutte le categorie e classi.

Dal 1° agosto 1947 la forza predetta dovrà essere ridotta a 100 ufficiali volontari e 6294 fra sottufficiali, vigili scelti e vigili di tutte le categorie e classi.

Ad integrare la forza del personale permanente e dei volontari di 1ª classe del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potrà essere mantenuto in servizio continuativo, nella misura necessaria per il raggiungimento di quella massima prevista dai comma precedenti, personale delle categorie dei volontari e dei pensionati dei Corpi dei vigili del fuoco, che risulti idoneo al servizio.

Il numero del personale mantenuto in servizio continuativo dovrà essere ridotto di mano in mano che sarà possibile ricostituire i quadri dei volontari a servizio discontinuo presso i vari Corpi.

Art. 2.

I datori di lavoro e le Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'art. 2 del regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i loro dipendenti richiamati in servizio a norma dell'art. 1, comma 2°, e di conservare ai medesimi il posto occupato.

Art. 3.

Fino al 31 dicembre 1947, la durata del servizio effettivo per la promozione dei vigili volontari a vigile scelto ed a vicebrigadiere, per il personale che, a giudizio del comandante, abbia prestato lodevole servizio durante la guerra e per non meno di due anni, è ridotta rispettivamente a tre e sei anni.

Fermi restando gli altri requisiti richiesti e le modalità previste per l'avanzamento agli articoli 112, 115 e 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, per le promozioni anzidette e, per quelle a primo ufficiale dei secondi ufficiali volontari che, a giudizio del direttore generale dei Servizi antincendi, abbiano prestato lodevole servizio continuativo durante la guerra per non meno di due anni, non è richiesta entro il predetto termine del 31 dicembre 1947, la frequenza dello speciale corso presso la Scuola centrale.

Art. 4.

Entro il termine indicato all'articolo precedente il Ministro per l'interno è autorizzato ad esercitare la facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502.

Art. 5.

E' in facoltà del Ministro per l'interno di disporre movimenti del personale volontario anche fuori della provincia di origine.

Per tali dislocamenti vanno corrisposte le stesse indennità di trasloco spettanti ai pari grado permanenti.

Art. 6.

Al personale volontario richiamato in servizio continuativo sarà corrisposto il trattamento economico di cui agli articoli 147 e 149 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.

Art. 7.

Le tabelle allegate « O », « P » e « Q » al regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, sono sostituite dalle tabelle allegate 1, 2 e 3 al presente decreto.

I nuovi compensi, di cui alle colonne 2, 4, 5 e 6 della tabella allegato 1, nonchè quelli di cui alla tabella allegato 2 e alle colonne 2, 4, 5 e 6 della tabella allegato 3, vanno corrisposti dal 1° giugno 1946.

I compensi per servizi teatrali di cui alla colonna 3 delle tabelle allegate 1 e 3 vanno corrisposti a decorrere dal 1° maggio 1947.

L'indennità di servizio speciale al personale permanente di cui alla colonna 5 della tabella allegato « N » al regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, è aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 1947 per tutti i gradi, di lire 5340 annue lorde. Tale aumento è al netto della riduzione del doppio 12 %.

Le indennità corrisposte allo stesso titolo agli ufficiali permanenti ed al personale del ruolo tecnico transitorio dei servizi antincendi, sono così modificate a decorrere dal 1° gennaio 1947, al netto della riduzione del doppio 12 %:

Ufficiali permanenti:

comandanti delle scuole, L. 42.000, di cui pensionabili L. 2150;

ispettori superiori ed ufficiali di 1ª classe, L. 37.450, di cui pensionabili L. 1850;

ufficiali di 2ª classe, L. 32.550, di cui pensionabili L. 1600;

ufficiali di 3ª classe, L. 29.200, di cui pensionabili L. 1450;

ufficiali di 4ª classe, L. 26.800, di cui pensionabili L. 1200;

ufficiali di 5ª classe, L. 23.850, di cui pensionabili L. 1000.

Personale di ruolo tecnico transitorio:

ufficiali di 3ª classe, L. 14.800, di cui pensionabili L. 700;

ufficiali di 4ª classe, L. 13.200, di cui pensionabili L. 600;

ufficiali di 5ª classe, L. 12.150, di cui pensionabili L. 500;

ufficiali di 6ª classe, L. 10.350, di cui pensionabili L. 400.

Art. 8.

Al personale non statale dei Corpi dei vigili del fuoco è concesso, con decorrenza dal 1° aprile 1946, il premio giornaliero di presenza nella misura e con le modalità di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

Art. 9.

Fino al 31 dicembre 1947 sono a carico del Ministero dell'interno le spese per la sostituzione dei materiali distrutti a causa della guerra e necessari per il funzionamento dei Corpi dei vigili del fuoco, quelle per l'integrazione dei mezzi residuati presso i Corpi stessi, occorrenti per far fronte ai compiti di cui all'art. 1 del presente decreto, nonchè quelle per le retribuzioni al personale indicate nel successivo art. 10.

Art. 10.

Ai fini del presente decreto il Ministero dell'interno corrisponderà alla Cassa sovvenzioni di cui all'art. 35 legge 27 dicembre 1941, n. 1570, i seguenti fondi:

a) L. 150.000.000 una volta tanto per l'acquisto dei materiali antincendi occorrenti ai Corpi dei vigili del fuoco;

b) L. 15.000.000 al mese per ogni 1000 uomini mantenuti in servizio durante l'intero mese ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, a decorrere dal 16 aprile 1946 e fino a tutto il 31 agosto 1946 compresa la spesa occorrente per la manutenzione dei materiali di cui al comma *a*).

La somma anzidetta è elevata a L. 25.500.000 per il periodo dal 1° settembre 1946 al 31 dicembre 1946 ed a L. 27.000.000 per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 1947 in poi;

c) i fondi per i compensi di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto e per il pagamento delle indennità delle requisizioni degli automezzi già in uso presso i Corpi dei vigili del fuoco e dei locali necessari per l'accasermamento del personale richiamato in temporaneo servizio continuativo;

d) i fondi per il pagamento dell'indennità speciale per i Servizi antincendi, di cui al decreto legge del Capo provvisorio dello Stato n. 716, del 10 luglio 1947.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni del bilancio occorrenti per gli stanziamenti delle somme di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Art. 11.

Al personale di cui all'art. 1 del presente decreto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 2 ottobre 1940, n. 1416, ed all'articolo unico del regio decreto-legge 1° maggio 1941, n. 432, convertito nella legge 31 ottobre 1941, n. 1322.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Scelba — Einaudi — Del Vecchio — Cingolani

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 84 — Frasca

ALLEGATO 1

Tabella dei compensi spettanti al personale permanente per prestazioni straordinarie

GRADO	Per servizio di soccorso in occasione di sinistri (per ogni ora)	Per servizi teatrali (per ogni ora)		Per altri servizi d'istituto (per ogni ora)	Per turno straordinario	
		Corpi di 1ª e 2ª categoria	Corpi di 3ª, 4ª e 5ª categoria		di solo pernottamento	di 24 ore
1	2	3		4	5	6
Marescialli	52,50	60 —	54 —	45 —	90 —	375 —
Brigadieri	45 —	58 —	53 —	37,50	82,50	337,50
Vice brigadieri	45 —	56 —	51 —	37,50	82,50	337,50
Vigili scelti	37,50	54 —	49 —	30 —	75 —	300 —
Vigili	37,50	52 —	47 —	30 —	75 —	300 —

A) L'indennità di cui alla colonna 2ª è corrisposta soltanto a favore del personale che interviene ai sinistri quando non è di turno ordinario e straordinario. Qualora il servizio si protragga oltre le 10 ore, la indennità per le ore successive è ridotta del 50 %. Tale indennità è cumulabile con quella eventuale di trasferta.

B) La indennità di cui alla colonna 3ª è corrisposta soltanto a favore del personale che è comandato di servizio teatrale quando non è di turno ordinario e straordinario. Qualora il servizio si protragga oltre la mezzanotte, la indennità per le ore successive è aumentata del 50 %.

C) La indennità di cui alla colonna 4ª è corrisposta soltanto a favore del personale che è comandato in caserma o fuori per servizi di istituto non compresi nelle lettere *A*) e *B*) quando non è di turno ordinario e straordinario.

D) Le indennità di cui alle colonne 2ª, 3ª e 4ª, anche se il servizio sia stato di durata inferiore, debbono essere pagate in ragione di un'ora. Qualora il servizio superi la durata di un'ora, le frazioni di ora eccedenti i 30 minuti vanno considerate come ore intere; quelle inferiori ai 30 minuti primi non vanno computate.

La durata del servizio viene calcolata come segue:

per i servizi di cui alla colonna 2ª, dall'uscita al ritorno in caserma;

per il personale già di turno, dalla fine del turno stesso al rientro in caserma;

per i servizi di cui alla colonna 3ª, dall'entrata all'uscita dal teatro;

per i servizi di cui alla colonna 4ª, dall'uscita al ritorno in caserma se esterni, dall'entrata all'uscita dalla caserma se interni.

E) Il turno straordinario per pernottamento in caserma, di cui alla colonna 5ª, deve essere effettuato dalle ore 20,30 alle ore 6.

Il Ministro per l'interno
SCELBA

ALLEGATO 2

Tabella dei compensi fissi annui spettanti al personale volontario

GRADO	Compenso annuo Lire	*ANNOTAZIONI*
Primi ufficiali	8.000	Pagabile in due rate semestrali il 4 giugno ed il 4 dicembre di ciascun anno.
Secondi ufficiali	6.000	Idem
Marescialli	3.500	Pagabile in dodicesimi il 30 di ogni mese.
Brigadieri	3.250	Idem
Vice brigadieri	3.000	Idem
Vigili scelti	2.750	Idem
Vigili	2.500	Idem

Il Ministro per l'interno
SCELBA

ALLEGATO 3

Tabella dei compensi orari spettanti al personale volontario in servizio discontinuo

GRADO	Per servizio di soccorso in occasione di sinistri (per ogni ora)	Per servizi teatrali (per ogni ora)		Per altri servizi d'istituto (per ogni ora)	Per pernottamento straordinario in caserma	Per servizio straordinario di 24 ore
		Corpi di 1ª e 2ª categoria	Corpi di 3ª, 4ª e 5ª categoria			
1	2	3		4	5	6
Primi e secondi ufficiali	88 —	75 —	67,50	70 —	—	640 —
Marescialli	77 —	60 —	54 —	60 —	120 —	500 —
Brigadieri	66 —	58 —	53 —	50 —	110 —	450 —
Vice brigadieri	66 —	56 —	51 —	50 —	110 —	450 —
Vigili scelti	55 —	54 —	49 —	40 —	100 —	400 —
Vigili	55 —	52 —	47 —	40 —	100 —	400 —

A) L'indennità di cui alla colonna 2ª è corrisposta a favore del personale volontario che interviene ai sinistri quando non sia comandato in servizio straordinario per il quale gli compete il trattamento di cui alla colonna 6ª. Qualora il servizio si protragga oltre le ore 10, la indennità, per le ore successive, viene ridotta del 50 %. Tale indennità è cumulabile con quella eventuale di trasferta.

B) L'indennità di cui alla colonna 3ª non è corrisposta quando il servizio teatrale è compiuto durante il servizio straordinario per il quale compete il trattamento economico di cui alla colonna 6ª. Qualora il servizio si protragga oltre la mezzanotte, la indennità per le ore successive è aumentata del 50 %.

C) La indennità di cui alla colonna 4ª è corrisposta al personale volontario che è comandato in caserma e fuori, per servizio d'istituto non compreso nelle lettere *A*) e *B*) quando tale servizio non sia espletato durante il servizio straordinario per il quale compete il trattamento economico di cui alla colonna 6ª.

D) Le indennità di cui alle colonne 2ª, 3ª e 4ª, anche se il servizio sia stato di durata inferiore, debbono essere pagate in ragione di un'ora. Qualora il servizio superi la durata di un'ora, le frazioni di ore eccedenti i 30 minuti primi vanno considerate come ore intere; quelle inferiori ai 30 minuti primi non vanno computate.

La durata del servizio viene calcolata come segue:

per i servizi di cui alla colonna 2ª, dall'uscita al ritorno in caserma;

per il personale già di turno, dalla fine del turno stesso, al rientro in caserma;

per i servizi di cui alla colonna 3ª, dall'entrata all'uscita dal teatro;

per i servizi di cui alla colonna 4ª, dall'uscita al ritorno in caserma se esterni, dall'entrata all'uscita dalla caserma se interni.

E) Sono cumulabili soltanto le indennità previste nelle colonne 2ª e 5ª

Il Ministro per l'interno
SCELBA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1255.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (2° provvedimento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542, e 22 agosto 1947, n. 807;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della difesa, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza e dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

E' autorizzata l'iscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1947-48:

Ministero del tesoro:

L. 10.000.000 per maggiore contributo al Comitato nazionale pro-vittime politiche;

L. 2.740.000 per le spese concernenti il servizio di redazione e radiotrasmissioni di notizie verso i paesi del Sud-America, la Spagna ed il Portogallo, da effettuarsi a cura della Editoriale Romana Servizi Stampa (E.R.S.S.).

Ministero degli affari esteri:

L. 56.206.500 quale contributo del Governo italiano all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.).

Ministero dell'interno:

L. 750.000.000 per l'acquisto di auto-motomezzi per i servizi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Ministero dei lavori pubblici:

L. 900.000 per contributo dello Stato nella spesa della Associazione internazionale per la navigazione con sede a Bruxelles;

L. 477.500.000 per contributo straordinario all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai fini della sistemazione della gestione del Governo militare alleato.

Ministero dell'industria e del commercio:

L. 713.000 per spese relative alla partecipazione dell'Italia al Comitato direttivo ed al Segretariato permanente per il gruppo dello stagno, istituito alla conferenza di Bruxelles dell'aprile 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 104. — FRASCA

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1947-48

In aumento:

Voce		Importo
Cap. n. 58. — Diritto erariale sugli spettacoli, ecc.	L.	2.300.000.000
Cap. n. 352. — Ricupero dai Comuni debitori, delle quote di spedalità per degenti non romani, ecc.	»	430.000.000
Totale . . .	L.	2.730.000.000

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1947-48

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Voce		Importo
Cap. n. 33. — Spese per la Camera dei deputati	L.	50.000.000
Cap. n. 219. — Spese per la preparazione di sieri, ecc.	»	3.453.500
Cap. n. 271. — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati, ecc., dell'Amministrazione del tesoro, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 272. — Compensi speciali, ecc. agli impiegati ed agenti degli Uffici centrali dell'Amministrazione del Tesoro, ecc	»	60.000.000
Cap. n. 291. — Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 305. — Indennità per missioni effettuate dal personale ispettivo del Tesoro, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 322. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, ecc.	»	1.200.000.000
Cap. n. 344. — Spese per la beneficenza romana	L.	534.000.000
Cap. n. 344-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere al Pio Istituto di Santo Spirito e ospedali riuniti di Roma a saldo del concorso dello Stato per l'esercizio 1946-47 sul costo della diaria per ogni degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906 previste dal regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961	»	15.000.000
Cap. n. 374-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il pagamento degli oneri facenti carico al Governo italiano a norma dei decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36, e 26 marzo 1946, n. 140, resi applicabili col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 1946	»	5.000.000.000
Cap. n. 388. — Somma da erogare a favore del Comitato nazionale pro vittime politiche, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 415 (modificata la denominazione). — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per i fini di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175	»	256.500.000
Cap. n. 421-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il servizio di redazione e radiotrasmissioni di notizie verso i paesi del Sud America, la Spagna ed il Portogallo, da effettuarsi a cura della Editoriale Romana Servizi Stampa (E.R.S.S.)	»	2.740.000
Cap. n. 436. — Spese per la fabbricazione, ecc. dei biglietti, ecc.	»	300.000.000
Cap. n. 461-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti gli esercizi finanziari anteriori a quello corrente e relativi a spese di carattere straordinario per forniture di carta, stampati e moduli eseguite dall'Istituto Poligrafico dello Stato, e per rimborso delle spese (escluso quelle di personale) sostenute direttamente dai Comuni per il servizio di razionamento dei consumi	»	725.000.000
Cap. n. 503. — Anticipazioni alle Amministrazioni degli Ospedali Riuniti di Roma, ecc.	»	430.000.000
Totale . . .	L.	8.593.693.500

b) *Capitolo soppresso:*

Cap. n. 612 (aggiunto). — Spese per il servizio di redazione e radiotrasmissione di notizie verso i paesi del Sud America, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Voce		Importo
Cap. n. 55. — Somma da rimborsare al Fondo massa, ecc.	L.	950.000.000
Cap. n. 110 (modificata la denominazione). — Devoluzione a favore dei Comuni del provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso agli spettacoli cinematografici ed assimilati, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177	»	5.000.000.000
Cap. n. 203-*ter* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari »). — Saldo degli impegni riguardanti spese dell'esercizio 1946-47, relative alla devoluzione ai Comuni del provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso agli spettacoli cinematografici ed assimilati, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177	»	1.000.000.000
Totale . . .	L.	6.950.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Voce		Importo
Cap. n. 66-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo del Governo italiano all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.)	L.	56.206.500

Cap. n. 75-*bis* (di nuova istituzione). — Risarcimento di danni arrecati da velivoli militari italiani a sudditi spagnoli . . . . L. 4.745.000

Totale . . . L. 60.951.500

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 27. — Spese politiche segrete . . L. 30.000.000

Cap. n. 41-*bis*. — Spese assistenziali di carattere riservato . . . . » 100.000.000

Totale . . . L. 130.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 218. — Contributi ad enti, istituzioni, ecc. da erogarsi per i compiti di assistenza nel campo dell'istruzione, ecc. . . . . . L. 10.000.000

Cap. n. 219. — Rimborso ad enti, istituti, ecc. per le prestazioni fatte per conto del Ministero alle categorie previste, ecc. . . . . » 50.000.000

Cap. n. 221. — Contributi a favore di enti, fondazioni ecc., che curano l'istruzione dei reduci, ecc . . . . » 100.000.000

Totale . . . L. 160.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 17. — Acquisto manutenzione noleggio e gestione delle biciclette, ecc. per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc. . . . . L. 250.000.000

Cap. n. 34. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. . . . . . . » 180.000.000

Cap. n. 111. — Spesa straordinaria per la fornitura ed il rinnovo dell'armamento e del vestiario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . » 3.000.000.000

Cap. n. 111-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per l'acquisto di auto-motomezzi per i servizi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . » 750.000.000

Cap. n. 132. — Istituzione e mantenimento di centri di raccolta, ecc. . . . . » 300.000.000

Totale . . . L. 4.480.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 42. — Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale per la navigazione con sede a Bruxelles . . . . L. 900.000

Cap. n. 237-*bis* (di nuova istituzione). — Contributi straordinari all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per la sistemazione della gestione del Governo militare alleato . . . . » 477.500.000

Totale . . . L. 478.400.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

In aumento:

Cap. n. 41. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. L. 1.000.000.000

MINISTERO DELLA DIFESA

In aumento:

Cap. n. 253-*bis* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la liquidazione delle spese relative agli esercizi anteriori al 1947-48, concernente la gestione del naviglio requisito o noleggiato, inscritto e non inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato . . . . L. 2.000.000.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 67-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente L. 2.275.000

Cap. n. 73-*bis* (di nuova istituzione). — Spese relative alla partecipazione dell'Italia al Comitato direttivo ed al segretariato permanente per il gruppo dello stagno . . . . » 713.000

Totale . . . L. 2.988.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In aumento:

Cap. n. 92. — Anticipazione da parte dello Stato per crediti da concedersi a favore di reduci, ecc. L. 300.000.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

In aumento:

Cap. n. 50-*bis* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per spese residue relative alla gestione del naviglio noleggiato o requisito e per anticipazioni ai capitani delle navi mercantili non requisite ai sensi del bando C.S.M. 2 ottobre 1943, n. 247 A.G. . . . . L. 700.000.000

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA C

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 11. — Rimborso da parte dello Stato, ecc. . . . . L. 950.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 24. — Acquisto di effetti di vestiario, ecc. . . . . L. 940.500.000

Cap. n. 26. — Investimento dei capitali disponibili, ecc. . . . . » 9.500.000

Totale . . . L. 950.000.000

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 19-*bis* (di nuova istituzione). — Somme da introitare dallo Stato per la sistemazione dei pagamenti effettuati su autorizzazioni disposte dal Governo militare alleato per lavori alle strade ed alle autostrade statali L. 477.500.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 44-*bis* (di nuova istituzione). — Somme da erogare per la sistemazione dei pagamenti effettuati su autorizzazioni disposte dal Governo militare alleato per lavori alle strade ed alle autostrade statali . . . . L. 477.500.000

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1947, n. 1256.

Compiti dell'Associazione italiana della Croce Rossa in tempo di pace.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), col quale fu eretta in corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa, in base alla facoltà conferita al Governo dalla legge 22 maggio 1882, n. 768;

Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, che apporta modifiche al citato regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034;

Visto il regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, e successive modificazioni, che approva lo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, relativo all'ordinamento e attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

In tempo di pace l'Associazione italiana della Croce Rossa ha per scopo di recare assistenza alla popolazione civile, sopratutto nelle sue classi più bisognose, integrando con mezzi, istituti, formazioni e servizi proprî l'azione diretta dello Stato e degli enti locali contro le malattie e le calamità pubbliche.

A tal fine promuove e organizza le energie volontarie e le attività private del Paese e convoglia altresì soccorsi dall'estero, onde assicurarsi i mezzi finanziari necessari per l'espletamento dei compiti di istituto.

Art. 2.

In particolare vengono affidati alla Croce Rossa Italiana i seguenti compiti integrativi:

a) allestire, facendoli funzionare in caso di emergenza e di pubbliche calamità, ospedali attendati ed accantonamenti, infermerie, treni e navi ospedali, gruppi sanitari motorizzati, posti di soccorso ferroviari e portuali, formazioni sanitarie territoriali;

b) organizzare e disimpegnare su piano nazionale il pronto soccorso ed il trasporto degli infermi e degli infortunati con i propri servizi a gestione diretta ed altresì mediante il coordinamento e la disciplina di quelli effettuati da altre associazioni locali, di cui segnala all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica le eventuali irregolarità o manchevolezze per i provvedimenti di competenza, al fine della massima efficienza del servizio anche per il caso di necessità di carattere generale;

c) organizzare il servizio della trasfusione del sangue su piano nazionale, istituendo un Centro nazionale, assumendo i compiti dei Comitati provinciali — che pertanto vengono assorbiti dalla Croce Rossa Italiana — e coordinando la libera attività che le associazioni dei datori di sangue svolgono nel campo organizzativo, tecnico, scientifico ed amministrativo per le trasfusioni di sangue, in modo da raggiungere la massima efficienza del servizio.

Ogni nuova iniziativa nel campo trasfusionale da parte di enti pubblici o istituzioni private, sia di carattere nazionale che locale, dovrà essere previamente concordata con la Croce Rossa Italiana;

d) concorrere alla preparazione tecnica e professionale del personale ausiliario di assistenza sanitaria, mediante corsi di istruzione e di addestramento e con apposite scuole;

e) collaborare nella diffusione di ogni categoria sociale e specialmente nelle scuole, di nozioni elementari di igiene e pronto soccorso.

Art. 3.

E' data facoltà all'Associazione, subordinatamente sempre alle sue possibilità finanziarie ed organizzative e previo consenso dell'autorità di vigilanza e tutela, di estendere la propria attività:

a) alla istituzione e gestione di opere assistenziali permanenti, ai fini di particolari esigenze sociali;

b) all'integrazione dell'azione di tutela della salute dell'infanzia, svolta dagli enti a ciò appositamente chiamati, mediante colonie periodiche e permanenti e con l'assistenza medico-scolastica a mezzo di ambulatori scolastici;

c) alla distribuzione di soccorsi alla popolazione civile e alle istituzioni di beneficenza e di assistenza;

d) all'intervento in tutti quei casi ed in quelle circostanze in cui la sua opera sia richiesta dalle competenti autorità di vigilanza e tutela.

Art. 4.

Sono abrogate le norme contenute nell'art. 2, lettere *b*), *c*) e *d*), del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, e tutte quelle altre che siano in contrasto con il presente decreto.

Qualora l'attività dell'Associazione italiana della Croce Rossa comporti un finanziamento totale o parziale dello Stato, occorrerà, oltre l'approvazione dell'autorità di vigilanza e tutela, anche il preventivo assenso del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Con successivo decreto, da emanarsi a norma dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno emanate le norme integrative ed esecutive occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 115. — FRASCA

ATTO DI GOVERNO EMANATO ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1946, n. 629.

Soppressione di alcuni posti diplomatici in Bratislava e Praga, e istituzione di una Legazione in Praga.

N. 629. Decreto Luogotenenziale 20 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, vengono soppressi alcuni posti diplomatici in Bratislava e Praga e viene istituita una Legazione in Praga.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1947.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 18 luglio 1947, con il quale fu ricostituita la Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Taranto;

Considerato che in seguito al trasferimento del sig. Francesco Rossi — membro di detta Commissione in rappresentanza degli industriali — in altra sede, la Confederazione generale dell'industria italiana, con nota n. 502/019643 del giorno 3 c. m. ne ha proposto la sostituzione con l'ing. Cesare Scorza;

Decreta:

L'ing. Cesare Scorza è nominato membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Taranto, quale rappresentante degli industriali, in sostituzione del sig. Francesco Rossi.

Roma, addì 10 novembre 1947

Il Ministro: FANFANI

(4812)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1947.

Soppressione della Sezione speciale di Corte d'assise di Alessandria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 201;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 giugno 1947, n. 529;

Vista la proposta dei capi della Corte d'appello di Torino;

Decreta:

La Sezione speciale di Corte d'assise di Alessandria è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1947

Il Ministro: GRASSI

(4857)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 26 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1947, registro n. 16 Interno, foglio n. 195, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Molfetta (Bari), di un mutuo di L. 1.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4764)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Terlizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 7 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1947, registro n. 16 Interno, foglio n. 191, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Terlizzi (Bari), di un mutuo di L. 2.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4765)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 4 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1947, registro n. 16 Interno, foglio n. 190, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Acireale (Catania), di un mutuo di L. 8.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4766)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 2 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1947, registro n. 16 Interno, foglio n. 202, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lanciano (Chieti), di un mutuo di L. 2.570.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4767)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scarperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 5 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1947, registro n. 16 Interno, foglio n. 201, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Scarperia (Firenze), di un mutuo di L. 680.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4768)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 7 Interno, foglio n. 35, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cesena (Forlì), di un mutuo di L. 28.838.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4859)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

Elenco n. 104.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	167660	Cappellania Regaldini-Niardo	3,50
Id.	168871	Fabbriceria parrocchiale di Cimbergo	241,50
Id.	171389	Fabbriceria parrocchiale di Rino Sonico	129,50
Id.	171619	Fabbriceria parrocchiale di Ossimo Superiore	371 —
Id.	171625	Cappellania di Bordiga Toline	231 —
Id.	172330	Fabbriceria parrocchiale di Fornaci	231 —
Id.	177919	Fabbriceria Gazzolo di Lumezzane	63 —
Id.	180329	Cappellania di Gorno Pontevico	469 —
Id.	183654	Fabbriceria parrocchiale di Cornadi Darfo	56 —
Id	186047	Cappellania di Contini Terzano	24,50
Id.	186919	Fabbriceria parrocchiale di Maderno	892,50
Id.	188093	Fabbriceria parrocchiale di Coccaglio	2.086 —
Id.	189835	Fabbriceria parrocchiale di Cortine	637 —
Id.	191311	Chiesa parrocchiale di Ossimo Superiore	14 —
Id.	195582	Beneficio parrocchiale di Domo Berso	7 —
Id.	193583	Fabbriceria parrocchiale di Berso	21 —
Id.	195594	Fabbriceria parrocchiale di Esine	525 —
Id.	200857	Fabbriceria parrocchiale di Ponte Saviore	3,50
Id.	204423	Beneficio parrocchiale di Santicolo	3,50
Id.	204941	Fabbriceria sussidiaria di Gozzolo	7 —
Id.	216273	Fabbriceria parrocchiale di San Fedele in Vico	45,50
Id.	216338	Fabbriceria chiesa parrocchiale di Bagolino	35 —
Id.	218825	Beneficio parrocchiale di Paspardo	3,50
Id.	223245	Fabbriceria parrocchiale di Tavernole Cimmo	14 —
Id.	223788	Cappellania San Giovanni Battista di Lumezzane Pieve	66,50
Id.	224489	Cappellania di Piardi Pezzaze	3,50
Id.	229396	Fabbriceria parrocchiale di Sopraponte	45,50
Id.	233572	Beneficio parrocchiale di Goglione Sopra	66,50
Id.	205709	Cappellania Mutti di Passirano	24,50
Id.	234327	Fabbriceria chiesa parrocchiale di Ossimo Inferiore	171,50
Id.	234382	Fabbriceria parrocchiale di Cadignano	231 —
Id.	235281	Fabbriceria parrocchiale di Gargnano	154 —
Id.	239728	Beneficio parrocchiale di Goglione Sopra	66,50
Id.	257026	Beneficio parrocchiale di Astro	17,50
Id.	266085	Fabbriceria parrocchiale di Tavernole	14 —
Id.	267156	Beneficio parrocchiale di Idro	21 —
Id.	267905	Pia Opera Legato Corsetti di Sasso-Mus.	112 —
Id.	269230	Fabbriceria parrocchiale di Lavone Pezzaze	3,50
Id.	269967	Prebenda parrocchiale di Lograto	3,50
Id.	271274	Fabbriceria parrocchiale di Ono S. Pietro	14 —
Id.	274352	Beneficio parrocchiale di Cimbergo	73,50
Id.	288395	Come sopra	3,50
Id.	299672	Fabbriceria chiesa sussidiaria in Proia	3,50

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	299389	Beneficio parrocchiale di Botticino	553 —
Id.	300831	Fabbriceria parrocchiale di Villa d'Allegno	3,50
Id.	306848	Fabbriceria parrocchiale di Rino di Sonico	3,50
Id	309012	Fabbriceria parrocchiale di Bogliaco.	1.620,50
Id.	311993	Cappellania coad. Moscardi in Darfo	17,50
Id.	313609	Beneficio parrocchiale di Sarezzo	31,50
Id.	313697	Fabbriceria sussidiaria di Nobili	280 —
Id.	316597	Beneficio parrocchiale di Lumezzane Pieve	3,50
Id	321036	Cappellania coad. in Bienno	17,50
Id	330354	Beneficio coad. di Flaccanico Qualino	31,50
Id.	339319	Beneficio parrocchiale di Botticino	147 —
Id.	343956	Beneficio parrocchiale di Carpenedolo	101,50
Id	353321	Beneficio coad. di Flaccanico	7 —
Id.	355910	Fabbriceria parrocchiale di Tavernole	49 —
Id.	380371	Come sopra	367,50
Id.	380690	Fabbriceria parrocchiale di Marcheno	504 —
Id.	382157	Beneficio parrocchiale di Cimmo	7 —
Id.	386846	Beneficio parrocchiale di Passirano	24,50
Id.	391205	Beneficio parrocchiale di Visano	70 —
Id.	392115	Beneficio parrocchiale di Lumezzane S.A.	3,50
Id.	394636	Beneficio parrocchiale di Milzanello	3,50
Id.	395873	Beneficio parrocchiale di Bienno	3,50
Id.	396861	Fabbriceria parrocchiale di Tavernole	14 —
Id.	398212	Prebenda coad. di Flaccanico	7 —
Id.	402451	Beneficio parrocchiale di Caccavero	3,50
Id.	402455	Prebenda parrocchiale di Corticelle Pieve	7 —
Id.	403664	Beneficio parrocchiale di Porzano	101,50
Id.	405490	Fabbriceria parrocchiale di Verolavecchia	346,50
Id.	408012	Presbiteria parrocchiale di Odeno	3,50
Id.	411128	Fabbriceria parrocchiale in Megno	10,50
Id	413163	Beneficio parrocchiale in Prestine	73,50
Id.	414194	Beneficio parrocchiale di Precasaglio	3,50
Id.	414311	Fabbriceria parrocchiale di Bessino Superiore	3,50
Id.	415128	Fabbriceria parrocchiale di Cadignano	3,50

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 1° luglio 1947

(3020) *Il direttore generale:* CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 novembre 1947 - N. 211

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	77,75
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 3 % lordo	63,80
Id. 5 % 1935	83,60
Redimibile 3,50 % 1934	69,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,35
Id. 5 % 1936	83,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	75,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,475
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,50
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,425
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,725
Id. 5 % convertiti 1951	95,075

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi portanti il n. 184 della cessata ditta Meucci Giuseppe già esercente in Firenze.

(4780)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sdemanializzazione dell'alveo del relitto del Vaso Naviglio Garza (torrente Garza) in comune di Sant'Eufemia (Brescia).

Con decreto interministeriale n. 1130 del 30 agosto 1947, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, dell'alveo del relitto del Vaso Naviglio Garza (torrente Garza) in comune di Sant'Eufemia (Brescia), individuato nel catasto del Comune stesso, foglio XVI, scala 1:1000, mappali 565, 579, 583, dell'estensione complessiva di Ea. 0,0257 ed indicato nell'estratto di mappa catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(4813)

Sdemanializzazione del relitto d'alveo del torrente Sambre in comune di Fiesole

Con decreto interministeriale n. 1124/1 del 19 luglio 1947, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, del terreno demaniale costituito dal relitto d'alveo del torrente Sambre in comune di Fiesole, distinto negli atti del nuovo catasto del comune di Fiesole dalla particella 8, foglio 45, della superficie di are 2 in località Compiobbi, confinante col torrente Sambre, la strada comunale Sambre e Pantanico e col fabbricato di proprietà Pieraccioni Vincenzo ed indicato nella planimetria dell'Ufficio tecnico erariale di Firenze, facente parte del decreto stesso.

(4814)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sclassificazione di un'area demaniale sita nella spiaggia di San Benedetto del Tronto

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 20 ottobre 1947, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 551,95 sita nella spiaggia del comune di San Benedetto del Tronto, facente parte del mappale catastale n. 43, foglio V, del predetto Comune.

(4851)

MINISTERO DELLE FINANZE

COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE

Errata-corrige al supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 151 del 18 dicembre 1945

Provincia di MILANO

Nel comune di Montanaso Lombardo, a pag. 43, in luogo della voce « Pascolo arborato » delle classi I, II, III, IV, devesi leggere « Incolto produttivo » delle stesse classi.

(4855)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Sassari in data 15 settembre 1946, n. 20400, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari è costituita come appresso:

presidente:
dott. Ovidio Pitzura, vice prefetto;

componenti:
dott. Giotto Panichi, veterinario provinciale;
prof. Arturo Carta, docente di patologia generale e anatomia patologica;
prof. Giuseppe Pegreffi, docente di clinica medica veterinaria;
dott. Giuseppe Benzoni, veterinario condotto;

segretario:
dott. Giovanni Giagu.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 novembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(4869)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso straordinario per titoli e per esami a venti posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 834;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 835;
Visto l'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, e relativo regolamento 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 14 ottobre 1947, n. 1241;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso straordinario per titoli e per esami a venti posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

Il concorso è riservato:

a) al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che, alla data della pubblicazione del bando di concorso, abbia almeno dieci anni di servizio;

b) al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbia almeno dieci anni di servizio;

c) a coloro che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano esercitato per almeno un anno, alle dipendenze del Ministero degli affari esteri funzioni di natura analoga e di rilievo pari a quelle normalmente affidate al personale della carriera diplomatico-consolare.

Ai fini delle disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*), il servizio prestato alle dipendenze del Ministero degli affari esteri è valutato in misura doppia.

Ai fini delle disposizioni di cui alla lettera *c*), il servizio prestato dai funzionari civili di ruolo di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato, che abbiano almeno cinque anni di servizio, è valutato in misura doppia.

La natura e il rilievo delle funzioni esercitate da coloro che aspirano ad essere ammessi al concorso in base alla lettera *c*) sono valutati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 32 diretta al Ministro per gli affari esteri e corredata dai documenti prescritti deve essere fatta pervenire al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale) entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Agli effetti del termine suindicato la data in arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data appostovi dal competente ufficio del Ministero.

Le domande giunte dopo il termine stabilito ovvero sfornite dei documenti prescritti non saranno prese in esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo originale di studio.

La domanda deve indicare con precisione nome, cognome, paternità, residenza dell'aspirante e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e che gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Gli aspiranti residenti all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno trasmettere nel prescritto termine di giorni sessanta la sola domanda di ammissione al concorso salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando almeno dieci giorni prima delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati dovranno specificare le due lingue estere nelle quali desiderano sostenere le prove di esame giusta gli articoli 1 e 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 835, e dovranno altresì indicare le altre lingue estere in cui desiderino essere esaminati.

Nella domanda i candidati dovranno indicare se abbiano partecipato ad altri concorsi presso l'Amministrazione degli affari esteri, specificandone, in caso affermativo, la data e il risultato. Eventuali dichiarazioni incomplete o non conformi al vero determineranno l'esclusione dal concorso.

Art. 3.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti tutti in lingua italiana:

1) estratto dell'atto di nascita in conformità al regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 40 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato ha, alla data del presente bando, compiuto l'età di 22 anni;

2) originale o copia autenticata da un notaio e debitamente legalizzata della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio conseguita presso un Ateneo italiano, ovvero titoli i quali, in base alle disposizioni legislative vigenti, siano considerati equipollenti alle lauree suddette;

3) certificato di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando e su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato;

5) certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 60 di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, debitamente legalizzato.

Se il candidato è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, in Roma;

7) certificato su carta da bollo da L. 24 di buona condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune ove il candidato risieda da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

Tali certificati, debitamente legalizzati, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

8) certificato medico su carta da bollo da L. 24 in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma dell'ufficiale sanitario civile deve essere legalizzata dalle autorità comunali e prefettizie competenti e quelle dei sanitari militari vidimate dall'autorità militare superiore.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva; i militari in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, ovvero uno stralcio di detto stato di servizio o del foglio matricolare contenente tutti i dati occorrenti a comprovare la precisa posizione militare dell'aspirante, nonchè ogni altro documento atto a comprovare il servizio militare prestato dall'aspirante;

10) documenti atti a comprovare l'evenutale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800;

11) una fotografia (incollata su un foglio di carta formato protocollo), firmata dall'aspirante in modo leggibile sul lato anteriore e debitamente autenticata da un notaio.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del Tribunale o segretario della Procura della Repubblica di Roma non occorrono legalizzazioni;

12) i candidati che appartengono alla categoria *a*) dell'art. 1, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 2), 9), 10) e 11) del presente articolo.

I candidati appartenenti alla categoria *a*) dell'art. 1 dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, unitamente ad attestazione dell'Amministrazione da cui di-

pendono di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione;

I candidati appartenenti alla categoria b) del predetto articolo, dovranno presentare una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza nella quale siano indicati gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio non di ruolo, nonchè il periodo e la natura del servizio prestato.

I candidati appartenenti alla categoria c) del predetto articolo, dovranno presentare una dichiarazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri con esplicita specificazione della durata e natura del servizio prestato.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età e di quello previsto nell'art. 1 che dovrà essere posseduto alla data di pubblicazione del presente bando.

E' concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, fino a dieci giorni prima dell'inizio delle prove stesse, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 4.

All'atto della presentazione della domanda di ammissione, ciascun candidato potrà produrre tutti i documenti che riterrà utili al fine di dimostrare: a) il servizio prestato presso l'Amministrazione con particolare riguardo alla durata e alla natura degli incarichi ricevuti; b) la parte presa alla guerra 1940-43, alla lotta antifascista ed alla guerra di liberazione, con particolare riguardo all'atteggiamento tenuto dopo l'8 settembre 1943; c) l'attività svolta nel campo politico o nel campo scientifico e in altri campi atta a conferire speciali attitudini al servizio diplomatico-consolare.

Art. 5.

Le ammissioni dei candidati al concorso saranno stabilite dal Ministro con giudizio insindacabile.

Art. 6.

Gli esami verteranno sul programma di cui al decreto Ministeriale in pari data, allegato al presente decreto; essi consisteranno in quattro prove scritte e una orale. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) storia (dalla Rivoluzione francese);
b) cultura politica;
c) due lingue estere, scelte fra le seguenti: francese, inglese, russa, spagnola e tedesca.

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e inoltre sulle seguenti:

a) storia (dai Trattati di Westfalia del 1648 alla Rivoluzione francese);
b) economia politica ed elementi di scienza delle finanze e di statistica;
c) diritto internazionale;
d) istituzioni di diritto pubblico italiano e cenni sulla costituzione dei principali Stati;
e) elementi di diritto privato;
f) geografia economica.

Art. 7.

I candidati avranno quattro ore di tempo per svolgere i temi di lingue e otto ore per gli altri.

La prova scritta di cultura politica consisterà in un tema su un soggetto politico di attualità, atto a dimostrare l'attitudine del candidato alla valutazione degli avvenimenti della vita internazionale, con particolare riguardo alle questioni economiche e sociali.

Le prove scritte di lingue estere consisteranno in una traduzione dall'italiano con l'uso del vocabolario.

Il concorrente potrà chiedede di essere sottoposto alla prova scritta anche per le tre lingue da lui non scelte fra quelle di cui all'art. 6 del presente decreto nonchè ad una prova orale di altra lingua.

La prova orale durerà complessivamente non meno di un'ora.

Art. 8.

Al fine di valutare agli effetti della graduatoria i titoli di cui all'art. 4 la Commissione giudicatrice disporrà di un numero di voti pari a quello di cui dispone per una prova scritta.

Il voto assegnato a ciascun candidato per i titoli anzidetti formerà media con i singoli voti assegnati per le prove scritte.

Art. 9.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome e cognome dei candidati ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 10.

I candidati dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni, nonchè quelle del decreto-legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

La graduatoria dei vincitori sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nella carriera diplomatico-consolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, nell'ordine della graduatoria stabilita sulla base dei titoli e degli esami previsti dal presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1947

Il Ministro: SFORZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1947
Registro n. 7, *foglio n.* 328. — BARNABA

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale in pari data con il quale è bandito un concorso straordinario per titoli e per esami per l'ammissione a venti posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare;

Decreta:

Il programma delle materie di esame è stabilito come nell'annessa tabella.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1947

Il Ministro: SFORZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1947
Registro n. 7, *foglio n.* 329. — BARNABA

I.

Diritto internazionale pubblico e privato.

(Principi generali del diritto internazionale pubblico. Diritto internazionale privato).

II.

Istituzioni di diritto pubblico italiano e cenni sulle costituzioni dei principali Stati.

III.

Elementi di diritto privato italiano

IV.

Storia.

L'Europa dopo il 1648 - influenza del nuovo assetto politico europeo sul carattere delle relazioni giuridico-internazionali - primato francese e coalizioni anti-francesi.

Gli orientamenti spirituali più caratteristici del XVIII secolo (razionalismo, illuminismo, enciclopedismo, ecc.).

La Rivoluzione francese. L'Impero napoleonico, con particolare riguardo all'Italia.

Il Congresso di Vienna e la restaurazione del 1815. L'Europa tra la restaurazione e il '48.

L'America latina ed il nuovo assetto di quel Continente.

Il 1848-49 in Italia, in Francia, nei domini Asburgici e in Germania.

Il Piemonte nel decennio Cavouriano. Il Congresso di Parigi.

Formazione e consolidamento del Regno d'Italia (1859-60, 1866, 1870). Mazzini, Cavour, Garibaldi.

Il secondo Impero francese. La Germania di Bismark.

Gli Stati Uniti d'America: loro ampliamenti territoriali, guerra civile, progressi economici, politica estera.

L'Impero britannico (formazione, sviluppo, sua attuale configurazione).

Linee dello sviluppo interno e della politica estera della Russia del XIX secolo. La pace di Santo Stefano e il Congresso di Berlino. La Triplice alleanza. L'Europa e l'Africa negli ultimi decenni del XIX secolo.

Dottrine politiche: socialismo, comunismo, imperialismo, nazionalismo, panslavismo, panamericanismo, pangermanesimo, ecc.

L'Estremo Oriente e la politica europea.

La situazione politico-diplomatica del decennio precedente la prima guerra mondiale nei suoi punti centrali. L'Austria e le nazionalità, il Mediterraneo orientale e l'Impero Ottomano, la Triplice intesa, il Marocco, la Bosnia Erzegovina, l'Italia e la Turchia.

La prima guerra mondiale nei suoi elementi e momenti diplomatici più importanti. L'Italia dall'agosto 1914 al novembre 1918. I Trattati di Brest Litowsk e di Bucarest. I 14 punti di Wilson e gli armistizi. La pace di Versaglia. Il Trattato di Rapallo. Nascita e sviluppo della Piccola Intesa. La Società delle Nazioni. Francia e Germania. L'U.R.S.S.: stabilimento del nuovo regime e sua evoluzione, suoi rapporti con gli Stati europei, col Giappone e con la Cina, con gli Stati Uniti d'America e con gli Stati del vicino e medio Oriente. La Commonwealth britannica. Gli Stati Uniti ed i loro rapporti con l'Europa, col Giappone e con la Cina. Politica estera e coloniale italiana. Principali convegni ed accordi internazionali.

Il Fascismo, la sua politica interna, la sua politica di guerra. Il nazismo e la sua politica di guerra. Le crisi cecoslovacca e polacca nel 1938 e '39.

La seconda guerra mondiale. L'unione panamericana. La Carta atlantica. La Conferenza di Bretton Woods. La Conferenza di San Francisco - Statuto e formazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

V.

Economia politica.

Principî fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche.

Popolazione e produzione - Nozioni di economia demografica: colonizzazione interna ed emigrazione.

L'impresa e le sue forme. I sindacati fra aziende. Statizzazione e socializzazione. La rendita fondiaria - Profitto e salario. I sopra redditi - Risparmio - Capitale - Interesse.

La moneta: teorie economiche. Aggio. Inflazione. Deflazione e rivalutazione, stabilizzazione.

Il credito. Principî di economia bancaria - Politica e legislazione del credito - L'azione degli Istituti di emissione. L'intervento statale. Le Borse. Operazioni a termine su titoli e merci. Meccanismo ed effetti. La speculazione: fondamento ed effetti economici. Interventi dello Stato. Controllo dei prezzi, calmieri, ammassi.

Cenni di economia dei trasporti.

Nozioni sulla previdenza e le assicurazioni sociali.

Cicli e crisi economiche - le crisi « periodiche » di congiuntura e le crisi « organiche ».

Economia degli scambi - Teoria generale della formazione dei prezzi nei diversi regimi dello scambio. Il commercio internazionale. Il teorema dei costi comparati. I cambi. Politica del commercio internazionale - sistemi e tariffe doganali - trattati commerciali.

La bilancia dei pagamenti e la bilancia commerciale. Analisi della bilancia italiana dei pagamenti. Il controllo statale sul commercio estero e sulle valute: teoria e pratica. Progetti per il ristabilimento di una maggiore libertà del commercio internazionale.

L'Ufficio internazionale del lavoro. La Banca dei regolamenti internazionali. Le conferenze economiche e monetarie. Il convegno di Ottawa Dumbarton Oaks. Bretton Woods. Il Fondo monetario internazionale.

Elementi di scienze delle finanze e di statistica.

Geografia economica.

VI.

Lingue estere.

Per le due lingue estere prescelte dal candidato l'esame scritto consiste in una traduzione dall'italiano con l'uso del vocabolario e l'esame orale in una conversazione con l'esaminatore.

(4873)

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso a sessantasette posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo A dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi;

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1947, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a sessantasette posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1947, n. 217;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per titoli ed esami a sessantasette posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1947, n. 217, è prorogato di giorni trenta.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno Direzione generale dei servizi antincendi - oppure alle prefetture, entro il termine perentorio suddetto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della sua esecuzione.

Roma, addì 12 novembre 1947

p. *Il Ministro*: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1947
Registro Interno n. 18, foglio n. 267. — VILLA

(4860)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.